



COMUNE DI SALE MARASINO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 84 DEL 24.11.1999
RETTIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 26.11.2014
RETTIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 15.09.2015
RETTIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 09.03.2017*

INDICE

TITOLO I - CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale

Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio neo-eletto

CAPO II - SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - VALIDITA' ED APERTURA DELLE ADUNANZE

Art. 3 - Luogo delle sedute

Art. 4 - Sessioni consiliari

Art. 5 - Pubblicità delle sedute

Art. 6 - Ordine del giorno

Art. 7 - Deposito delle proposte presso la Segreteria comunale

Art. 8 - Programmazione dei lavori

Art. 9 - Convocazione dei Consiglieri

Art. 10 - Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze

Art. 11 - Seduta consiliare

Art. 12 - Sedute di seconda convocazione (*soppresso*)

Art. 13 - Validità delle deliberazioni

CAPO III - PRESIDENZA O DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 14 - Presidenza delle sedute

Art. 15 - Funzioni del Presidente rispetto alla Assemblea

Art. 16 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico

Art. 17 - Comportamento del pubblico

Art. 18 - Disciplina dei Consiglieri

Art. 19 - Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri

Art. 20 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

CAPO IV - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 21 - Apertura delle sedute

Art. 22 - Verifica del numero legale

Art. 23 - Designazione degli scrutatori

Art. 24 - Funzioni di Segretario

Art. 25 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 26 - Relazioni illustrative delle proposte

Art. 27 - Iscrizione a parlare

Art. 28 - Ordine e disciplina degli interventi dei Consiglieri

Art. 29 - Inosservanza dei tempi di intervento

Art. 30 - Mozioni d'ordine - Richiami alla legge, al regolamento e all'ordine del giorno

Art. 31 - Richiesta della parola per fatto personale

Art. 32 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 33 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

Art. 34 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

Art. 35 - Chiusura della discussione

CAPO V - VOTAZIONI

- Art. 36 - Dichiarazioni di voto
- Art. 37 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 38 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 39 - Modi di votazione
- Art. 40 - Votazione per alzata di mano
- Art. 41 - Votazione per appello nominale
- Art. 42 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 43 - Esito delle votazioni. Proclamazione del risultato. Ripetizione delle votazioni invalide
- Art. 44 - Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili
- Art. 45 - Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 46 - Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni

CAPO VI - PROCESSI VERBALI

- Art. 47 - Il verbale dell'adunanza
- Art. 48 - Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale (*soppresso*)
- Art. 49 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 50 - Approvazione dei processi verbali

CAPO VII - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, COMUNICAZIONI

- Art. 51 - Diritto di informazione dei Consiglieri
- Art. 52 - Diritto di presa visione e di consultazione degli atti
- Art. 53 - Modalità per l'esibizione degli atti
- Art. 54 - Diritto dei Consiglieri di ottenere copia di atti e provvedimenti
- Art. 55 - Modalità e tempi per il rilascio di copia di atti e provvedimenti
- Art. 56 - Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno
- Art. 57 - Contenuto e forma delle interrogazioni - Risposta
- Art. 58 - Contenuto e forma delle interpellanze
- Art. 59 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 60 - Ordine di trattazione delle interpellanze
- Art. 61 - Decadenza delle interpellanze
- Art. 62 - Facoltà dell'interrogante e dell'interpellante non soddisfatto
- Art. 63 - Contenuto e forma delle mozioni
- Art. 64 - Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 65 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni
- Art. 66 - Votazione delle mozioni
- Art. 67 - Ordini del giorno e comunicazioni

CAPO VIII - DOVERI DEL CONSIGLIERE

- Art. 68 - Partecipazione alle sedute
- Art. 69 - Dovere di astensione dal prendere parte a talune deliberazioni
- Art. 70 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri

CAPO IX - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 71 - Dichiarazioni preliminari
- Art. 72 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

Art. 73 - Conferenza dei capigruppo

CAPO X - COMMISSIONI

Art. 74 - Istituzione delle Commissioni

Art. 75 - Composizione delle Commissioni (*soppresso*)

Art. 76 - Designazione dei componenti delle Commissioni (*soppresso*)

Art. 77 - Competenza relativa alla nomina delle commissioni (*soppresso*)

Art. 78 - Elezione dell'ufficio di Presidenza delle Commissioni (*soppresso*)

Art. 79 - Sedute delle Commissioni (*soppresso*)

Art. 80 - Attività delle Commissioni (*soppresso*)

Art. 81 - Verbalizzazione delle sedute (*soppresso*)

Art. 82 - Persone invitate a partecipare alle sedute (*soppresso*)

Art. 83 - Udienze conoscitive ed acquisizione di informazioni (*soppresso*)

Art. 84 - Relazione annuale delle Commissioni (*soppresso*)

TITOLO II - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 85 - Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste

Art. 86 - Diritto di petizione e proposte

Art. 87 - Consultazioni

TITOLO III - REFERENDUM

CAPO I - REFERENDUM

Art. 88 - Proposta di Referendum

Art. 89 - Ammissibilità della proposta

CAPO II - RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 90 - Raccolta delle firme

Art. 91 - Modalità della richiesta di Referendum e autenticazione delle firme

Art. 92 - Modalità di presentazione della richiesta

Art. 93 - Controllo della richiesta e indizione del Referendum

Art. 94 - Effettuazione del Referendum

Art. 95 - Svolgimento del Referendum

Art. 96 - Ufficio elettorale per il Referendum

Art. 97 - Spese

TITOLO III - IL DIFENSORE CIVICO (*soppresso*)

Art. 98 - Istituzione (*soppresso*)

Art. 99 - Elezione (*soppresso*)

Art. 100 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza (*soppresso*)

Art. 101 - Funzioni (*soppresso*)

Art. 102 - Disposizioni particolari (*soppresso*)

Art. 103 - Modalità di intervento del difensore civico (*soppresso*)

Art. 104 - Relazione al Consiglio Comunale (*soppresso*)

Art. 105 - Rapporti col difensore civico regionale (*soppresso*)

Art. 106 - Sede e personale (*soppresso*)

Art. 107 - Trattamento economico del difensore civico (*soppresso*)

Art. 108 - Forme di collaborazione sovracomunali in materia di difensore civico (*soppresso*)

TITOLO I

CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Disposizioni preliminari.

Articolo 1

Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale

1. I Consiglieri acquistano le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Articolo 2

Prima convocazione del Consiglio neo-eletto

1. La prima convocazione del Consiglio neo-eletto è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
3. Nella prima seduta del Consiglio neo-eletto, che deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione, si deve procedere alla Convalida degli eletti.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere notificati a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.
5. Se i termini anzidetti non siano osservati, il Consiglio può essere convocato su iniziativa di almeno un quinto dei Consiglieri neo-eletti.

CAPO II

Sessioni e convocazioni del Consiglio - Programmazione dei lavori - Validità ed apertura delle adunanze

Articolo 3

Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, nell'apposita sala della Residenza Municipale.

Articolo 4

Sessioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria allorchè si tratti di approvare il bilancio di previsione ovvero il conto consuntivo.
2. Può riunirsi straordinariamente o in via d'urgenza, per determinazione del Sindaco, o per richiesta della maggioranza assoluta degli Assessori, o per domanda di un quinto dei Consiglieri. Nella richiesta degli Assessori o nella domanda dei Consiglieri devono essere indicati gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, argomenti che devono riguardare materie o fattispecie di competenza del Consiglio.
3. La riunione del Consiglio su richiesta degli Assessori o dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 5

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone e quando il Consiglio deliberi di riunirsi in seduta segreta.
2. Si procede, altresì, in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

Articolo 6 Ordine del giorno

1. Il Sindaco stabilisce le materie che devono essere trattate nelle adunanze consiliari, iscrivendo all'ordine del giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione, le proposte del Sindaco stesso, quelle della Giunta e le petizioni popolari.

Articolo 7 Deposito delle proposte presso la Segreteria Comunale

1. Nessuna proposta avente contenuto amministrativo può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata almeno 48 ore prima presso la Segreteria comunale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, fatta salva la riduzione ad almeno 24 ore prima per gli avvisi di urgenza e per gli oggetti in aggiunta all'ordine del giorno di una determinata seduta".
2. Fatto salvo quanto disposto per i casi di urgenza dal 3° comma del successivo art. 9, il Consiglio può decidere, su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, di rinviare l'inizio della discussione ad altra seduta.

Articolo 8 Programmazione dei lavori

1. Nel corso delle sessioni consiliari il Sindaco, in qualità di Presidente delle riunioni consiliari, programma periodicamente l'attività conciliare al fine di garantirne il buon andamento.
2. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza viene comunicato ai Consiglieri unicamente all'avviso di convocazione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Articolo 9 Convocazione dei Consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere, nell'ambito del territorio comunale. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. La convocazione può essere fatta anche con e-mail ai Consiglieri comunali che, allo scopo, abbiano reso noto il proprio indirizzo e-mail.
2. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima ma, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
4. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Articolo 10 Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede una presenza qualificata.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del C.C. non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 11

Seduta consiliare

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.
2. Decorsi 30 minuti dopo l'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza.
3. Della seduta deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Articolo 12

Seduta di seconda convocazione (soppressa)

Articolo 13

Validità delle deliberazioni

1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio può deliberare quando è presente alla votazione almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, computando a tale fine il sindaco.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
3. Sono compresi fra i votanti, oltre ai Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i Consiglieri che abbiano votato scheda bianca.
4. Non si computano fra i votanti coloro che dichiarano di astenersi volontariamente e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.
5. Non si computano neppure fra i votanti i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che, pur presenti in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione.
6. Nel determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede bianche, le non leggibili e le nulle.

CAPO III - Presidenza o disciplina delle sedute

Articolo 14

Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice-sindaco, ne fa le veci il Consigliere più anziano.
2. L'anzianità è determinata dalla maggiore cifra elettorale avuta alle elezioni da ciascun Consigliere e, in caso di parità, dalla maggiore età.

Articolo 15

Funzioni del Presidente rispetto all'Assemblea

1. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari; in particolare garantisce il rispetto del calendario dei lavori e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente regolamento; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri; concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.

Articolo 16

Poteri del Presidente rispetto al pubblico

1. Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 17

Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono ai lavori consiliari nella parte riservata al pubblico debbono tenere un comportamento corretto, restare in silenzio ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
2. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

Articolo 18

Disciplina dei Consiglieri

1. Se un Consigliere turba l'ordine dei lavori o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.
4. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Articolo 19

Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali addetti al servizio, sono di regola Ammesse le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Articolo 20

Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale.

CAPO IV - Svolgimento delle sedute

Articolo 21

Apertura delle sedute

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 22

Verifica del numero legale

1. La presenza del numero legale è presunta.
2. Fatto l'appello ed accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente durante la seduta non è obbligato a verificarne l'esistenza.

3. La verifica del numero legale è fatta mediante appello nominale, e può essere richiesta da ciascun Consigliere.

Articolo 23

Designazione degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida ed aperta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Articolo 24

Funzioni di Segretario

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Comunale.
2. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione. Analogamente il Consiglio Comunale può affidare le funzioni di Segretario ad uno dei suoi membri in caso di assenza o impedimento del Segretario e di altro dirigente incaricato di sostituirlo.
4. L'esclusione del Segretario è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 290 T.U. 1915.

Articolo 25

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta viene comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta è accolta se ottiene il voto favorevole di almeno 're quinti dei Consiglieri presenti.
3. Qualora la proposta di modifica dell'ordine di trattazione venga avanzata in corso di seduta, essa sarà accolta se otterrà il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti.
4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una prossima della stessa sessione.
5. In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
6. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che si tratti di argomenti urgenti non aventi contenuto di provvedimento amministrativo.

Articolo 26

Relazioni illustrative delle proposte

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta ovvero del Consigliere proponente, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima. Successivamente sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine di iscrizione.
2. L'illustrazione delle proposte può essere fatta anche verbalmente.

Articolo 27

Iscrizione a parlare

1. I Consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare prima che la stessa abbia inizio. Il Presidente accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente. Il Consigliere iscritto che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare.

Articolo 28

Ordine e disciplina degli interventi dei Consiglieri

1. Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione, ma il Presidente può opportunamente alternarli secondo l'appartenenza degli oratori a gruppi diversi.
2. I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
3. La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di dieci minuti; il Consigliere può chiedere che il testo integrale venga inserito agli atti.
4. La durata di un intervento orale non può superare i 15 minuti.
5. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
6. I termini di tempo previsti dal precedente comma sono raddoppiati per le discussioni generali relative ai bilanci, ai piani regolatori generali e loro varianti generali, agli strumenti urbanistici in genere.
7. In relazione ad argomenti di particolare importanza, i limiti di tempo di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma possono essere superati, su decisione del Consiglio Comunale.

Articolo 29

Inosservanza dei tempi di intervento

1. Quando l'intervento del Consigliere eccede il tempo stabilito, il Presidente lo invita a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento, seguiti a discostarsene.

Articolo 30

Mozioni d'ordine, richiami alla Legge, al Regolamento e all'Ordine del Giorno

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge, il presente regolamento e l'ordine del giorno.
2. Il Presidente concederà la parola sul richiamo se richiesto, ad un solo oratore per ciascun gruppo conciliare e per un periodo non superiore a cinque minuti per ciascun oratore; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante con votazione per alzata di mano.

Articolo 31

Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni non espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente sinteticamente in che cosa questo consiste.
3. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
4. In caso di diniego se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio. che decide seduta stante senza discussione.

Articolo 32

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergenza di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, per non più di cinque minuti, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario.
4. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

Articolo 33

Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Prima della replica del Sindaco o del relatore possono essere presentati, da ciascun Consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno, emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, tirati e deposti sul banco del Presidente il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.
4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione per alzata di mano, il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

Articolo 34

Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Qualora siano stati presentati, ai sensi del precedente articolo 33, ordini del giorno ed emendamenti, è data facoltà ad ogni Consigliere di chiedere al Consiglio - prima della replica del relatore - una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire ai proponenti la eventuale integrazione o riduzione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente concordati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

Articolo 35

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Qualora vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, la relativa richiesta dovrà essere sostenuta da almeno tre Consiglieri. Il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contrario, poi ad uno favorevole, indi pone in votazione.

CAPO V - Votazioni

Articolo 36

Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione ed intervenuta la replica del relatore hanno inizio le dichiarazioni di voto.
2. Un solo Consigliere per ciascun gruppo può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il presente regolamento devono adottarsi senza discussione.
3. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi dei precedenti articoli 34 e 35, le dichiarazioni di voto che si svolgeranno anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non potranno avere durata superiore a cinque minuti.
4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dal sesto comma dell'art.29.
5. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendono esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non potranno avere durata superiore a cinque minuti.

Articolo 37

Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria completezza dispositivo, la votazione può correlativamente eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta - prima della replica del relatore - da ogni Consigliere: sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 38

Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al secondo e all'ultimo comma del precedente art. 37; successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al secondo e all'ultimo comma dell'art. 36 del presente regolamento.

Articolo 39

Modi di votazioni

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. Prima di procedere alla votazione, il Presidente illustra il significato del voto e, se del caso, le modalità di espressione dello stesso.

Articolo 40

Votazione per alzata di mano

1. I Consiglieri votano per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa a verificare il risultato stesso.

3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Articolo 41

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale si effettua quando è esplicitamente prevista dal presente regolamento o quando è richiesta da almeno cinque Consiglieri; tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
2. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" e del "no"; il Segretario fa l'appello ed annota i voti.
3. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la Consiglieri che non hanno risposto al primo appello.
4. Il Segretario comunica i voti al Presidente che ne proclama il risultato.

Articolo 42

Votazioni a scrutinio segreto

1. La forma dello scrutinio segreto è adottata quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno cinque Consiglieri, sempreché il Presidente non dichiari che l'argomento investe il programma politico e la propria permanenza in carica.
2. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede e con l'assistenza di tre scrutatori.

Articolo 43

Esito delle votazioni - Proclamazione del risultato - Ripetizione delle votazioni invalide

1. Compiuta la votazione, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità nelle operazioni di voto e se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

Articolo 44

Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 45

Revoca e modifica di deliberazione

1. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

Articolo 46

Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni

1. I consiglieri, gli Assessori e il Sindaco debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.

CAPO VI - Processi verbali

Art. 47

Il verbale dell'adunanza

1. Per ogni seduta del Consiglio comunale deve essere redatto un verbale che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate in quella seduta.

2. Il verbale della seduta consiliare è redatto dal Segretario comunale che può farsi assistere da un impiegato del Comune e da esso deve risultare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione; se la seduta sia ordinaria, straordinaria o d'urgenza; pubblica o segreta; il numero dei Consiglieri comunali presenti; il tipo di votazione per ciascuna deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta; le eventuali mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno e risoluzioni, nel testo in cui sono stati presentati.

3. Il Segretario comunale non ha l'obbligo di sintetizzare e/o verbalizzare gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri comunali nel corso della seduta.

Laddove un Consigliere ne faccia richiesta, può essere verbalizzata una sua breve dichiarazione nel testo che lo stesso Consigliere, seduta stante, dovrà dettare al Segretario comunale. A titolo indicativo, si deve intendere per "breve" la dichiarazione che non superi le venti righe scritte.

Quando la dichiarazione per la quale si richiede la verbalizzazione non è "breve" nel senso sopra indicato, la stessa potrà essere riportata integralmente a verbale purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale prima della votazione del punto all'ordine del giorno di cui si tratta.

4. Le sedute consiliari, previa autorizzazione del Sindaco, possono essere integralmente registrate fermo restando che tale registrazione non potrà essere considerata quale documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 in quanto non sarà utilizzata in alcun modo per la redazione dei verbali della seduta consiliare e sarà conservata fino all'approvazione dei verbali della seduta cui la registrazione si riferisce. Il trattamento della registrazione dovrà rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati da parte della pubblica amministrazione.

Articolo 48

Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale
(soppresso)

Articolo 49

Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario del Comune.

Articolo 50

Approvazione dei processi verbali

1. Il Consiglio Comunale legge ed approva il processo verbale della seduta **o delle sedute precedenti**.

CAPO VII - Diritto di informazione dei Consiglieri, interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno, comunicazioni.

Articolo 51

Diritto di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ricevere la più ampia informazione sull'attività dell'Ente.
2. A tal fine gli stessi hanno diritto di accedere durante il normale orario di lavoro, presso gli uffici comunali per ricevere dai responsabili dei servizi precisazioni, notizie ed ogni ulteriore elemento di chiarificazione relativo ad atti o situazioni.
3. Le notizie ed informazioni sono date verbalmente.

4. Qualora un Consigliere intenda ottenere risposta scritta deve farne richiesta scritta al Sindaco. In tal caso la risposta è data dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro quindici giorni.

Articolo 52

Diritto di presa visione e di consultazione degli atti

1. I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei seguenti atti:
 - a) provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - b) verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni che dello Stesso costituiscono articolazioni;
 - c) proposte di deliberazioni da parte della Giunta al Consiglio Comunale, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione degli atti del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la segreteria del Comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico.
3. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione degli atti in caso di pubblicazione all'albo pretorio.
4. I Consiglieri per la presa visione e la consultazione degli atti possono rivolgersi direttamente al Segretario Comunale e ai funzionari e impiegati addetti.
5. E' escluso il diritto di presa visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione possa costituire chiara ed ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza delle persone.

Articolo 53

Modalità per l'esibizione degli atti

Il Segretario Comunale, i funzionari e gli impiegati addetti sono tenuti ad esibire gli atti a richiesta verbale del Consigliere Comunale, durante il normale orario di lavoro e qualora non sia possibile, per ragioni inerenti al servizio e da rappresentare al Consigliere, dovranno soddisfare la richiesta entro cinque giorni.

1. L'accesso agli atti e alle informazioni relative a procedimenti amministrativi in corso è consentito previa richiesta scritta rivolta al Sindaco, il quale deve fornire la relativa risposta entro dieci giorni, in forma scritta; tale risposta, se positiva, deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale sono disponibili gli atti e le informazioni richieste.
2. Per le eventuali impugnative derivanti dal mancato rilascio di atti e documenti, restano confermati i termini previsti dall'art. 25 della Legge n. 241/90.

Articolo 54

Diritto dei Consiglieri di ottenere copia di atti e provvedimenti

1. Ciascun Consigliere può richiedere al Sindaco, mediante istanza in carta libera per finalità connesse all'espletamento dei compiti di istituto, da dichiarare nella richiesta, copia delle deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Municipale, ancorché non efficaci, dei Regolamenti Comunali, delle relative tariffe, nonché di qualsiasi altro atto provvedimento.

Articolo 55

Modalità e tempi per il rilascio di copia di atti e provvedimenti

1. La copia di atti e provvedimenti esente dall'imposta di bollo deve essere certificata conforme all'originale dal Segretario del Comune o da altro funzionario comunale, con l'indicazione del

rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo dell'Ente e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.

2. Non sono dovuti diritti o altri oneri nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia di atti e provvedimenti, qualora ancora non inviati all'indirizzo del Consigliere per gli adempimenti di rito, verrà dato corso entro un termine massimo di cinque giorni.
4. Per gli atti di particolare complessità, il termine per la presa visione o per il rilascio di copia verrà concordato con il Consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.
5. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione non possa ottemperare, nei termini fissati, alle richieste avanzate dovrà esserne data, a cura della segreteria comunale e su segnalazione dell'ufficio competente, comunicazione al Consigliere richiedente con l'indicazione dei motivi **che** hanno determinato il ritardo e del nuovo termine entro cui avrà luogo il rilascio della copia.
6. Per documentazioni particolarmente complesse verrà rilasciata gratuitamente copia su richiesta scritta a ciascun gruppo consigliere.

Articolo 56

Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Articolo 57

Contenuto e forma delle interrogazioni - Risposta

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
2. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o scritta; in difetto, viene data risposta scritta.
3. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
4. Dopo la risposta l'interrogante può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
5. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta l'interrogante non è presente in aula.

Articolo 58

Contenuto e forma delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta in particolari circostanze.
2. L'interpellanza può essere trasmessa al Sindaco perché ne dia lettura al Consiglio, o essere a questo direttamente presentata, anche verbalmente, dall'interpellante all'inizio od alla fine della seduta.
3. Nell'uno o nell'altro caso il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interpellanza, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dovere differire la risposta ad altra seduta.

Articolo 59

Svolgimento delle interpellanze

1. L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, può svolgere la sua interpellanza; a tale scopo non può, peraltro, parlare oltre dieci minuti.
2. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i dieci minuti. Ove

fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

Articolo 60

Ordine di trattazione delle interpellanze

1. La risposta alle interpellanze seguirà il turno di presentazione ed avverrà normalmente in principio di seduta. L'ordine di trattazione deve essere comunicato unicamente all'avviso di convocazione.
2. Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri Consiglieri.

Articolo 61

Decadenza delle interpellanze

1. Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta, ma l'interpellanza può essere riproposta.

Articolo 62

Facoltà dell'interrogante e dell'interpellante non soddisfatto

1. E' riservata all'interrogante non soddisfatto la facoltà di presentare una interpellanza e all'interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione.

Articolo 63

Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato sottoscritto da almeno tre Consiglieri inteso a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza.

Articolo 64

Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Sindaco ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. Il Sindaco stabilisce che la mozione venga discussa nel Consiglio Comunale successivo o comunque non oltre 30 giorni.
2. Nella discussione possono intervenire, secondo le modalità previste dal precedente art. 28, oltre ad uno dei proponenti, un solo Consigliere per gruppo, nonché un rappresentante della Giunta.
3. Sono ammesse dichiarazioni di voto, con i limiti di cui al precedente art. 36.

Articolo 65

Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 66

Votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in discussione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate, a norma del precedente art. 37.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia, i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, quando uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.

Articolo 67

Ordini del giorno e comunicazioni

1. Ciascun Consigliere può proporre ordini del giorno riguardanti argomenti di interesse generale.
2. Gli ordini del giorno sono svolti dai presentatori nel corso della seduta.
3. Non sono ammessi ordini del giorno redatti in termini sconvenienti, o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente.
4. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri dagli altri Consiglieri.
5. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
6. Gli ordini del giorno sono votati per alzata di mano.
7. Il Consigliere Comunale può, altresì, effettuare comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno aventi carattere d'urgenza e di novità, che non abbiano contenuto amministrativo. Tale comunicazione non comporta discussione o replica.

CAPO VIII - Doveri del Consigliere

Articolo 68

Partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che non intervengono a **tre sedute del Consiglio consecutive**, senza giustificati motivi, **sono** dichiarati decaduti **secondo quanto previsto nello Statuto comunale**.

Articolo 69

Dovere di astensione dal prendere parte a talune deliberazioni

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune o verso gli stabilimenti dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.
2. I Consiglieri devono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli stabilimenti amministrati o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Articolo 70

Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono presentare, entro tre mesi dalla proclamazione, la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'I.R.P.E.F.
2. Se il Consigliere presenta documenti incompleti, il Sindaco gli assegna un termine di 15 giorni per completare la sua posizione. In caso di inadempienza il Sindaco ne informa il Consiglio.

CAPO IX - Gruppi consiliari

Articolo 71

Dichiarazioni preliminari

1. Nella prima seduta del Consiglio neo-eletto ogni gruppo nomina un capogruppo. Tale nomina e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella cooperazione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Segretario del Comune.

2. Il Sindaco annunzia in aula la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 72

Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni Consigliere può recedere dal gruppo conciliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il Consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo misto, ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

Articolo 73

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta e convocata dal Sindaco o dal Vice-sindaco..
2. Essa sarà chiamata ad esprimersi nel corso delle sedute consiliari, per determinazione del Presidente, qualora si ritenga necessario.

CAPO X - Commissioni

Articolo 74

Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire le *Commissioni consiliari* previste dagli articoli 32 e seguenti dello Statuto comunale. L'istituzione di eventuali Commissioni consiliari è stabilita con apposita deliberazione consiliare con la quale si dovrà approvare anche apposito regolamento che stabilisca la composizione, la competenza, il funzionamento ed ogni altra disposizione ritenuta utile.
2. Al fine di incentivare la partecipazione della popolazione all'attività amministrativa, il Consiglio comunale può istituire *Commissioni comunali consultive e di studio* con funzioni consultive, propositive e di approfondimento nei confronti del Consiglio comunale chiamandone a far parte cittadini non consiglieri comunali. L'istituzione delle eventuali Commissioni consultive e di studio è stabilita con apposita deliberazione consiliare con la quale si dovrà approvare apposito regolamento che stabilisca la composizione, la competenza, il funzionamento ed ogni altra disposizione ritenuta utile.

Articolo 75

Composizione delle Commissioni
(*soppresso*)

Articolo 76
Designazione dei componenti delle Commissioni
(*soppresso*)

Articolo 77
Competenza relativa alla nomina delle commissioni
(*soppresso*)

Articolo 78
Elezion e dell'ufficio di presidenza delle Commissioni
(*soppresso*)

Articolo 79
Sedute delle Commissioni
(*soppresso*)

Articolo 80
Attività delle Commissioni
(*soppresso*)

Articolo 81
Verbalizzazione delle sedute
(*soppresso*)

Articolo 82
Persone invitate a partecipare alle sedute
(*soppresso*)

Articolo 83
Udienze conoscitive ed acquisizione di informazioni
(*soppresso*)

Articolo 84
Relazione annuale delle Commissioni
(*soppresso*)

TITOLO II

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 85

Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste

1. I cittadini, singoli od associati, che intendono rivolgere una istanza al Sindaco per chiedere l'adozione di un provvedimento od esporre comuni necessità, ai sensi **dell'art. 82** dello Statuto del Comune, devono presentare l'istanza per iscritto.
2. L'istanza deve essere corredata da una sintetica relazione illustrativa dei motivi della stessa.

Articolo 86

Diritto di petizione e proposte

1. I cittadini, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni sociali possono, ai sensi **dell'art. 83** dello Statuto del Comune, presentare petizioni o proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale su questioni di interesse collettivo.
2. La petizione o proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini, iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio Comunale.
3. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 (Notai, Pretori, Giudici Conciliatori, Cancellieri di Pretura e di Tribunale, Sindaco e Assessore delegato in via generale, Assessori opportunamente incaricati, Segretari Comunali, funzionari comunali opportunamente incaricati dal Sindaco).
4. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal Segretario del Comune. Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori il testo della petizione o proposta; le firme saranno apposte in calce.
5. Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, a cura dei promotori, i presentatori della petizione o proposta.
6. La proposta di iniziativa popolare è esercitata dall'elettore proponente mediante opposizione della propria firma sul modulo predetto; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita.
7. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.
8. La proposta, formulata in termini chiari, deve essere corredata da una sintetica relazione illustrativa dei motivi della stessa.
9. La proposta e la relazione vanno presentate all'ufficio di Segreteria del Comune da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente comma 5.
10. Un funzionario del predetto ufficio rilascia ricevuta della presentazione della proposta, della sua data e dei documenti ad essa allegati.
11. L'iniziativa popolare per la formazione di deliberazioni consiliari non può essere esercitata nelle seguenti materie:
 - a) tributaria e di bilancio;
 - b) espropriazione;
 - c) assunzione di mutui ed emissione di prestiti;
 - d) nomina di amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti del Comune in Enti e Società a partecipazione comunale;
 - e) designazione di componenti di Commissioni e di altri organi collegiali, spettanti al Comune;
 - f) modifiche dello Statuto.
12. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla sua presentazione.
13. La proposta dichiarata ammissibile è trasmessa, a cura del Sindaco, alla Commissione competente per materia.
14. La Commissione ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori in numero non superiore a tre.
15. A ciascuno dei delegati di cui sopra deve essere, a cura degli uffici di Segreteria della Commissione, data comunicazione della data e dell'ora della seduta fissata per l'esame della proposta.
16. La proposta di iniziativa popolare deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nel testo redatto dai proponenti entro 30 giorni dalla data in cui è stata licenziata dalla Commissione competente per materia e in ogni caso non oltre 90 giorni dalla data della sua presentazione.
17. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990.

Articolo 87
Consultazioni

1. Al fine di accertare l'opinione dei cittadini su questioni di notevole interesse comunale sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare, il Consiglio stesso può disporre un'indagine conoscitiva affidando l'incarico ad istituti specializzati, o in altre forme ritenute, di volta in volta, idonee.
2. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni della cooperazione e altre forze economiche e sociali.
3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - convocazione di appositi incontri con la popolazione;
 - istituzione o convocazione di consulte che comprendano le associazioni ed i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale.
4. La consultazione è obbligatoria in occasione della formazione del Piano Regolatore Generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
5. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale e di essi deve essere fatta esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
6. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti od organismi a loro spese.
7. Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo il Consiglio Comunale può anche indire un Referendum secondo le modalità di cui al successivo titolo III.

TITOLO III
REFERENDUM

CAPO 1 - Referendum

Articolo 88
Proposta di Referendum

1. Gli elettori del Comune che intendono promuovere il Referendum devono presentare proposta scritta al Sindaco.
2. I promotori, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, devono essere in numero non inferiore a **cinquanta**. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate dai pubblici ufficiali indicati nell'art. 4 della legge 21 marzo 1990 n. 53.
3. La proposta deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari.
4. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta.

Articolo 89
Ammissibilità della proposta

1. La Commissione tecnica di cui **all'art. 85** dello Statuto deve, entro trenta giorni dalla sua presentazione, pronunciarsi sull'ammissibilità della proposta di Referendum.
2. La Giunta Municipale, entro trenta giorni dalla presentazione del giudizio della Commissione tecnica di cui al precedente comma, deve sottoporre all'esame del Consiglio Comunale la proposta di Referendum.
3. La proposta di Referendum è dichiarata ammissibile dal Consiglio Comunale se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II - Richiesta di Referendum

Articolo 90

Raccolta delle firme

1. La richiesta di Referendum deve essere sottoscritta da almeno **700** elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio Comunale.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal Segretario del Comune, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta annessa.

Articolo 91

Modalità della richiesta di Referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di Referendum viene effettuata dall'elettore mediante opposizione della propria firma nel modulo di cui al precedente art. 91; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita.
2. La firma deve essere autenticata dai pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della legge n.53/1990.
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Articolo 92

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di Referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata al Segretario del Comune da parte di almeno cinque promotori di cui al precedente art. 88.
2. La presentazione deve avvenire entro 120 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Comunale che ha dichiarato ammissibile la proposta.
3. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 93

Controllo della richiesta e indizione del Referendum

1. La Giunta Municipale, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, verifica la regolarità della documentazione allegata alla richiesta stessa e indice il referendum.

Articolo 94

Effettuazione del Referendum

1. Il Referendum viene effettuato una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Sindaco con apposito decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. Il decreto del Sindaco è inviato senza indugio al Prefetto.
3. A cura del Sindaco è stampato il manifesto recante il decreto di indizione del Referendum; il manifesto deve essere affisso entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
4. Il Referendum si effettua su tutte le richieste che abbiano positivamente compiuto interamente il procedimento di cui ai precedenti articoli 88-93 entro il 31 dicembre dell'anno.
5. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di tre Referendum.
6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e le richieste eccedenti i primi tre vengono differite all'anno successivo; qualora le richieste siano state presentate contemporaneamente dagli stessi promotori, il Sindaco sospende la procedura ed invita i promotori ad indicare quali sono le richieste cui si debba attribuire la priorità.
7. I Referendum comunali non possono avere svolgimento in concomitanza con Referendum nazionali e regionali.

8. Ogni attività od operazione relativa al Referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata del Consiglio Comunale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio Comunale; qualora le relative richieste abbiano superato tutte le fasi procedurali in tempo utile, il Referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocarsi entro il 30 novembre.
9. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il Referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
10. Il Referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il Referendum si svolge nel corso dell'anno successivo.

Articolo 95

Svolgimento del Referendum

1. La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Al Referendum partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del Consiglio Comunale.
3. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di cui al precedente art. 94 terzo comma.
4. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
5. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e l'altro le funzioni di segretario.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto del giorno fissato nel decreto d'indizione del Referendum e terminano alle ore venti dello stesso giorno.
7. Le operazioni di scrutinio, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa non abbiano potuto compiersi entro le ore ventiquattro del giorno della votazione, sono rinviate alle ore otto del giorno successivo.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori.
9. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvedono il capogruppo consiliare e i promotori del Referendum.
10. Le schede per il Referendum sono fornite dal Comune, devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono contenere il quesito formulato ai sensi del precedente art. 88, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
11. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
12. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più Referendum all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di Referendum.
13. Di tutte le operazioni di voto viene redatto apposito verbale.
14. I plichi che vengono confezionati alla chiusura delle votazioni ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal Presidente della sezione elettorale al Sindaco.
15. La votazione potrà essere effettuata tramite supporti informatici.

Articolo 96

Ufficio elettorale per il Referendum

1. Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Ufficio centrale per il Referendum composto dal Segretario del Comune e da due funzionari, nominati dal Sindaco.
2. Il Segretario del Comune assume le funzioni di Presidente.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da uno dei predetti due funzionari, designato dal Segretario del Comune.
4. L'ufficio centrale decide sulla protesta e sui reclami delle operazioni di votazione e di scrutinio.
5. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti ed alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a Referendum..
6. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del Referendum.
7. Il verbale dell'Ufficio Centrale viene, a cura del Presidente, trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 97

Spese

1. Le spese per lo svolgimento dei Referendum sono a carico del Comune.

TITOLO III
IL DIFENSORE CIVICO

(soppresso)

Articolo 98

Istituzione

(soppresso)

Articolo 99

Elezione

(soppresso)

Articolo 100

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

(soppresso)

Articolo 101

Funzioni

(soppresso)

Articolo 102

Disposizioni particolari

(soppresso)

Articolo 103

Modalità di intervento del difensore civico

(soppresso)

Articolo 104

Relazione al Consiglio Comunale

(soppresso)

Articolo 105

Rapporti col difensore civico regionale

(soppresso)

Articolo 106

Sede e personale

(soppresso)

Articolo 107

Trattamento economico del difensore civico

(soppresso)

Articolo 108

Forme di collaborazione sovracomunali in materia di difensore civico

(soppresso)